

Comune di Germagno

Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali

(approvato con D.C.C. n° 33 del 01.10.2009)

PARTE I – CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Interpretazione
- Art. 3 – Luogo delle riunioni
- Art. 4 – Funzioni di indirizzo
- Art. 5 – Funzioni di controllo
- Art. 6 – Competenza esclusiva
- Art. 7 – Competenza funzionale

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 8 – Entrata in carica – Convalida
- Art. 9 – Dimissioni
- Art. 10 – Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 11 – Sospensione delle funzioni

CAPO II – DIRITTI DEI CONSIGLIERI

SEZIONE I – Prerogative

- Art. 12 – Indennità e permessi
- Art. 13 – Criteri
- Art. 14 – Provvedimenti di cui è ammessa la visione e il rilascio di copia
- Art. 15 – Diritto alla visione ed informazione
- Art. 16 – Rilascio di copie di atti e documenti

SEZIONE II – Esercizio del mandato

- Art. 17 – Divieto di mandato imperativo
- Art. 18 – Iniziativa
- Art. 19 – Richiesta di controllo preventivo degli atti della giunta e del consiglio
- Art. 20 – Funzioni rappresentative

CAPO III – DOVERI DEI CONSIGLIERI

- Art. 21 – Partecipazione alle adunanze
- Art. 22 – Astensione obbligatoria
- Art. 23 – Responsabilità personale – Esonero

CAPO IV – GRUPPI CONSILIARI

- Art. 24 – Costituzione

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

- Art. 25 – Competenza
- Art. 26 – Avviso di Convocazione
- Art. 27 – Convocazioni d'urgenza
- Art. 28 – Ordine del giorno
- Art. 29 – Pubblicazione e diffusione
- Art. 30 – Modalità consegna avviso
- Art. 31 – Termini consegna
- Art. 32 – Deposito degli atti

CAPO II – PRESIDENZA

- Art. 33 – Compiti e doveri del Presidente

CAPO III – ADUNANZE

- Art. 34 – Disciplina delle adunanze
- Art. 35 – Adunanze pubbliche
- Art. 36 – Adunanze aperte
- Art. 37 – Adunanze private
- Art. 38 – La partecipazione del segretario all’Adunanza
- Art. 39 – Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

SEZIONE I – ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI

- Art. 40 – Ordine di trattazione degli argomenti
 - Art. 41 – Comportamento dei Consiglieri
 - Art. 42 – Comportamenti del pubblico
- ##### SEZIONE II – ORDINE DEI LAVORI
- Art. 43 – Organizzazione dei lavori
 - Art. 44 – Discussione – Norme generali
 - Art. 45 – Questione pregiudiziale, sospensiva e ritiro degli argomenti
 - Art. 46 – Fatto personale
 - Art. 47 – Termine dell’adunanza

TITOLO IV - ATTIVITA' E PROVVEDIMENTI

CAPO I – ATTIVITA'

- Art. 48 – Criteri
- Art. 49 – Comunicazioni
- Art. 50 – Interrogazioni
- Art. 51 – Trattazione delle interrogazioni
- Art. 52 – Interrogazioni : procedura semplificata
- Art. 53 – Mozioni

CAPO II – PROVVEDIMENTI

SEZIONE I – MODALITA' di ADOZIONE

- Art. 54 – Proposte
- Art. 55 – Giusto procedimento
- Art. 56 – Approvazione – revoca - modifiche
- Art. 57 – Emendamenti
- Art. 58 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

SEZIONE II – VERBALE DI DELIBERAZIONE

- Art. 59 – Il verbale dell’adunanza
- Art. 60 – Contenuto e firma
- Art. 61 – Verbale – Deposito – Modifiche

SEZIONE III – VOTAZIONI

- Art. 62 – Modalità generali
- Art. 63 – Votazioni in forma palese
- Art. 64 – Votazioni per appello nominale
- Art. 65 – Scrutatori
- Art. 66 – Votazioni segrete
- Art. 67 – Esito delle votazioni

TITOLO V - NOMINA – DESIGNAZIONE – REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CRITERI GENERALI

- Art. 68 – Nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune e del consiglio comunale.
- Art. 69 – Requisiti soggettivi
- Art. 70 – Durata dell’incarico, sostituzioni
- Art. 71 – Adempimenti dei rappresentanti

CAPO II – NOMINE E CESSAZIONI

- Art. 72 – Nomine e designazioni di competenza del sindaco
- Art. 73 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali
- Art. 74 – Partecipazione di nomina
- Art. 75 – Revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune

PARTE II – COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I – COMMISSIONI PERMANENTI

- Art. 76 – Ambito di applicazione
- Art. 77 – Costituzione e composizione
- Art. 78 – Competenze
- Art. 79 – Segreteria delle commissioni

TITOLO II – COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 80 – Commissioni consiliari speciali di indagine o di inchiesta
- Art. 81 – Nomina ed attribuzioni delle commissioni speciali
- Art. 82 – Commissioni speciali – Poteri

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 83 – Entrata in vigore

PARTE I - CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente parte del regolamento disciplina organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale, nel rispetto dei principi dettati dal Testo Unico Enti Locali (TUEL) approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal sindaco, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

Art. 3

Luogo delle riunioni

1. Le sedute del consiglio comunale si tengono di norma nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il sindaco determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

3. In occasione delle sedute del consiglio viene esposta all'esterno del luogo di riunione, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte.

Art. 4

Funzioni di indirizzo

1. Il consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali, come definiti dall'art. 42 del TUEL 267/2000, che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, ivi compresi i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, l'istituzione ed il funzionamento degli organismi di decentramento, la costituzione e modificazione di forme associative;

b) agli atti che disciplinano l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;

e) agli indirizzi formalmente rivolti alla giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.

2. Il consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma o progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare.

3. Il consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi.

4. Il consiglio, inoltre, è tenuto a formulare gli indirizzi per la nomina e le designazioni, da parte del sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le disposizioni dello statuto; provvede altresì a nominare, in relazione a quanto stabilito con l'art. 75 del presente regolamento, i rappresentanti del consiglio stesso presso Enti, aziende ed istituzioni; può infine esprimere indirizzi per l'adozione da parte della giunta, di provvedimenti richiesti dall'organo di revisione dei conti, per esigenze di carattere finanziario o pa-

trimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

Art. 5 ***Funzioni di controllo***

1. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, con le modalità stabilite dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme sulle commissioni consiliari.
2. E' facoltà del consiglio richiedere, agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali.
3. L'organo di revisione dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
 - a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
 - e) partecipando, ove richiesto e con funzioni consultive, alle adunanze del consiglio relative all'approvazione del bilancio e del rendiconto nonché tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal sindaco di propria iniziativa, per riferire o dare pareri su particolari argomenti.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi, ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal consiglio comunale attraverso le relazioni, almeno annuali, dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti e/o speciali, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività svolta.

Art. 6 ***Competenza esclusiva***

1. Sono di esclusiva competenza del consiglio gli argomenti trattati nella prima seduta del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale ha, altresì, competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del TUEL 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
3. Il consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 42 del TUEL 267/2000, esclusivamente per le variazioni di bilancio.
4. Il sindaco e la giunta comunale possono proporre al consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze dell'Ente.

Art. 7 ***Competenza funzionale ed organizzativa***

1. Nell'ambito delle previsioni annuali di bilancio apposito stanziamento è destinato alle spese di funzionamento del consiglio comunale.
2. In relazione ai fondi assegnati, il consiglio, con propria deliberazione, autorizza tutte le spese necessarie, ivi comprese quelle per la partecipazione a incontri istituzionali, convegni di studio, missioni nell'interesse

dell'ente, acquisti di libri e pubblicazioni in materia di autonomie locali e quanti altri sussidi il consiglio ritenga utili all'adempimento dei compiti di istituto.

TITOLO II CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 8

Entrata in carica .Convalida

1. Il sindaco e i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, nei casi di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III del TUEL 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità degli stessi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 68 del precitato TUEL 267/2000.
3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità od incompatibilità alle cariche, ciascun interessato potrà chiedere la parola ed avrà diritto di replicare una sola volta; potrà inoltre partecipare alla votazione sulla sussistenza delle cause contestate e sul conseguente invito a rimuoverle o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
4. Nel caso in cui un consigliere abbia fatto pervenire alla segreteria comunale, prima dell'invio dell'avviso di convocazione della prima seduta, la propria rinuncia alla carica, il sindaco convoca il candidato primo dei non eletti nella lista del consigliere rinunciatario.

Art. 9

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al consiglio. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la loro registrazione al protocollo dell'Ente.
3. Il consiglio comunale procede, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, alla surrogazione dei consiglieri, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 10

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Quando, successivamente alla nomina, si verifichi alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del TUEL 267/2000, il consiglio attiva la procedura di cui all'art. 69 dello stesso Testo Unico. A conclusione della procedura, se la condizione di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato; in caso contrario lo dichiara decaduto.
2. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo quanto dispone l'art.142 del TUEL 267/2000.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Il procedimento di decadenza e le eventuali cause giustificative delle assenze sono disciplinati dall'art. 11 dello statuto.
4. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 11
Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni, con decreto del prefetto, quando sussistono i motivi di cui al comma 1 dell' art. 142 del TU[L 267/2000. Sono, invece, sospesi di diritto dalla carica, qualora sopravvenga dopo le elezioni, alcuna delle condizioni previste dall'art. 59 dello stesso Testo Unico, ovvero venga disposta nei loro confronti l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge stessa.

2. Il sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Il consigliere sospeso è, temporaneamente, sostituito ai sensi dell'art. 45 del TUEL 267/2000.

CAPO II
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

SEZIONE I - PREROGATIVE

Art. 12
Indennità e permessi

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

2. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti locali. Gli amministratori in missione sono impegnati ad attenersi a criteri di rigore economico.

3. Il consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86 del TUEL 26/2000, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

SEZIONE II
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 13
Criteri

1. L'esercizio del diritto dei consiglieri comunali di prendere visione e di richiedere il rilascio di copia di tutti i provvedimenti, in qualunque momento adottati e ancorché non efficaci, dall'amministrazione comunale, è disciplinato dalla presente sezione del regolamento.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.

4. La visione dei provvedimenti comunali, comprensivi degli atti preparatori, deve avvenire nell'ufficio comunale depositario degli atti, alla presenza del funzionario responsabile.

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14

Provvedimenti di cui è ammessa la visione e il rilascio di copia

1. Sono ammessi in visione, o al rilascio di copia, tutti i provvedimenti che costituiscono manifestazione di volontà, di conoscenza o di giudizio o di natura mista, posti in essere dagli organi comunali nell'esercizio delle loro funzioni.
2. E' ammessa, inoltre, la presa visione ed il rilascio di copia degli atti preparatori richiamati nei provvedimenti.

Art. 15

Diritto alla visione ed informazione

1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza, mediante lettura o consultazione, dei provvedimenti di cui all'art. 14 del presente regolamento.
2. Per informazione si intende la possibilità di ottenere notizie circa l'attività svolta dagli organi dell'amministrazione comunale, dalle sue aziende, istituzioni ed Enti dipendenti.
3. A tal fine i consiglieri possono accedere durante il normale orario di lavoro presso tutti gli uffici comunali, avendo cura di non alterare la normale funzionalità amministrativa, e ricevere, esclusivamente dal funzionario responsabile, dati, precisazioni, notizie e chiarimenti esclusivamente relativi ad atti o situazioni già sottoposti all'attenzione della giunta comunale o del sindaco, ovvero relativi all'esecuzione di provvedimenti efficaci.
4. Altre informazioni, dati o notizie il consigliere potrà acquisirli mediante le interrogazioni.
5. L'esercizio dei suddetti diritti, da parte del consigliere comunale, non deve tradursi in un potere di inchiesta o di ispezione, a meno che lo stesso non sia stato espressamente incaricato dal consiglio.
6. In nessun caso il consigliere può far uso delle notizie e dei documenti acquisiti in forza del presente articolo, per fini personali.

Art. 16

Rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni, di determinazioni, di verbali delle commissioni consiliari, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, di bandi e di verbali di gara, di ordinanze, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale si devono indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede copia ed apporre la data, l'ora e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica, ai sensi dell'allegato B n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, i. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

SEZIONE III ESERCIZIO DEL MANDATO

Art. 17

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 18
Iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
3. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Art. 19
Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine nel giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno, il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso sia proposta l'adozione di deliberazioni o di mozioni, la richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da iscriverne all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Per il suddetto schema deve essere osservato il disposto degli artt. 56 e 57 del presente regolamento.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1, previa diffida, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 39 del TUEL 267/2000.

Art. 20
Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al sindaco e alla giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal consiglio.

CAPO III
DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 21
Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione è prodotta mediante motivata comunicazione scritta, inviata al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 22
Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, dei loro coniugi o di loro parenti o affini, sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il segretario che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza ditale obbligo.

Art. 23
Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che, nei casi previsti dall'articolo precedente, non abbia preso parte alla discussione ed alla votazione della deliberazione.
3. E parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio motivato voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione, con la connessa motivazione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dai commi 1 e 4 dell'art. 93 del TUEL 267/000.

CAPO IV
GRUPPI CONSILIARI

Art. 24
Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ogni consigliere può costituirsi in gruppo consiliare.
3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
4. Nel corso della tornata amministrativa, i consiglieri devono comunicare al sindaco, per iscritto, entro dieci giorni, gli eventuali mutamenti intercorsi nell'appartenenza ai rispettivi gruppi. La partecipazione ad un gruppo diverso da quello di provenienza è subordinata alla dichiarazione di accettazione.
5. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, entro dieci giorni dalla proclamazione, il nome del proprio capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il consigliere che abbia riportato la maggior cifra elettorale individuale nella lista di appartenenza.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 25
Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco ed in caso sua impossibilità da chi ne fa legalmente le veci, ai sensi dell'art. 19 dello statuto.
2. La convocazione può essere richiesta da un quinto di consiglieri assegnati; in questo caso il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazioni.
3. La convocazione può essere altresì richiesta dai soggetti previsti dall'art. 19 dello statuto, e la seduta deve svolgersi nei termini previsti dallo stesso.
4. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza ditale obbligo, provvede, previa diffida, il prefetto.

Art. 26
Avviso di convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato a mezzo di avvisi contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
2. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Art. 27
Convocazioni d'urgenza

1. Il consiglio è convocato d'urgenza, entro 48 ore, quando il sindaco ritenga che sussistano motivi sopravvenuti rilevanti ed indilazionabili tali da rendere necessaria adunanza.
2. Nell'avviso è sempre precisato se l'adunanza viene convocata in via d'urgenza; viene altresì specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 28
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale, costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco formulare l'ordine del giorno, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte pervenute da consiglieri comunali, secondo l'ordine di ricezione risultante dal protocollo.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire di individuarne con certezza oggetto. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 29
Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo pretorio del Comune, nello stesso giorno in cui vengono consegnati gli avvisi di convocazione ai consiglieri.
2. Gli elenchi degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono pubblicati con le stesse modalità almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre ulteriori ed adeguate forme di pubblicità per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 30
Modalità consegna avviso

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio eletto dal consigliere nel territorio comunale.
2. Il Messo Comunale certifica l'avvenuta consegna della convocazione del Consiglio con propria dichiarazione oppure mediante la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna, restituita al segretario Comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla loro elezione, un domiciliatario che vi risieda indicando, con lettera indirizzata al sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità, nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza l'osservanza di altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
5. I consiglieri possono richiedere, in forma scritta su apposito modulo, di ricevere la convocazione di consiglio comunale mediante strumenti elettronici e telematici: telegramma, fax, e-mail, sms, et simila. In questo caso il messo incaricato provvederà a tenere traccia dell'effettivo inoltro delle comunicazioni. Qualora l'avviso di convocazione avvenga mediante invio di sms da cellulare l'incaricato certificherà tale operazione.

Art. 31
Termini consegna

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima di quello stabilito per la riunione qualora si tratti di sessioni ordinarie e almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione per le sessioni straordinarie. Sono a tal fine conteggiati il giorno della consegna ed il giorno dell'adunanza.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma 2 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 3, possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei votanti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso, con le modalità stabilite dall'Art.30, comma 5, del presente regolamento..
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata, quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
6. Per la consegna degli avvisi di convocazione possono trovare applicazione, qualora necessario, gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 32
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comune, di norma, a partire dalla data di spedizione degli avvisi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali. In casi straordinari il sindaco può stabilire un diverso orario di consultazione, sentito il segretario comunale.

3. Le proposte sottoposte a deliberazione definitiva del consiglio, depositate con tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, devono aver già acquisito i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio, richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.

4. Le proposte ed i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare per consentirne la consultazione.

CAPO II PRESIDENZA

Art. 33

Compiti e poteri del presidente

1. Le sedute del consiglio sono presiedute dal sindaco. Tale compito può essere delegato dal sindaco ad un consigliere.

2. Il sindaco provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea coordinandone i lavori. Disciplina la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Nell'esercizio di tali funzioni il sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

4. Il sindaco ha, altresì, facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritiene necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti. E', inoltre, investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza nei casi di grave turbativa che ne impedisca l'ordinato svolgimento.

CAPO III ADUNANZE

Art. 34

Disciplina delle adunanze

1. Il consiglio comunale può deliberare solo se interviene almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il sindaco. Qualora la legge, o lo statuto, prevedano, per l'approvazione di un atto, la maggioranza qualificata, le deliberazioni sono legittimamente assunte solo se interviene un numero di consiglieri utile al raggiungimento del quorum richiesto.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione, Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsa mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al segretario il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Qualora dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta dal sindaco per gli argomenti a quel momento non conclusi. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale adunanza.

Art. 35
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 38 del presente regolamento.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al comma 1.

3. Nel corso di tali adunanze è consentito al sindaco di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver sospeso i lavori della seduta formale e resa l'adunanza nella forma di adunanza aperta.

Art. 36
Adunanza aperta

1. Quando sussistano rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Sindaco può convocare il consiglio comunale nella forma di "consiglio aperto" nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non è richiesta la presenza del segretario comunale e non possono essere adottate deliberazioni. La verbalizzazione, se richiesta, può essere assolta mediante registrazione o altro sistema similare.

Art. 37
Adunanze private

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma privata quando vengono trattati argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti sulla persona od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni sulle qualità morali e sulle capacità professionali di persone.

2. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità e capacità di persone, il sindaco invita i consiglieri a non proseguire sull'argomento e non consente ulteriori interventi. Il sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

3. Durante le adunanze private può restare in aula il segretario comunale.

Art. 38
La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio, ad eccezione di quelle previste dall'art. 37 del presente regolamento, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

2. Le funzioni consultive e referenti sono esercitate su esplicita richiesta del sindaco, ogni qual volta lo stesso ritenga necessario acquisire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 39
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il sindaco, per le esigenze del consiglio, può invitare a partecipare alle adunanze funzionari comunali perché

effettuino relazioni o diano informazioni e quanto altro risulti necessario.

2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto della amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal sindaco e dai consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, a meno che venga loro richiesto di restare a disposizione.

4. I responsabili dei servizi dell'ente assistono alle sedute consiliari e possono intervenire nel dibattito, esclusivamente per chiarimenti tecnici, su esplicita richiesta del sindaco.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

SEZIONE I ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI

Art. 40 *Organizzazione dei lavori*

1. I consiglieri che intendono intervenire nel dibattito ne fanno richiesta al sindaco. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i partecipanti. Ove essi avvengano, il sindaco interviene togliendo la parola a coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola a chi è iscritto a parlare.

2. Solo al sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il sindaco richiama all'ordine chi sta parlando e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

4. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art 41 *Comportamento dei consiglieri*

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il sindaco lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, su sua richiesta, il consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 42 *Comportamento del pubblico*

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai

consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso. Non è consentita la partecipazione a capo coperto.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano, discrezionalmente al sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia municipale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula soltanto se richiesta dal sindaco.

5. Quando da parte di persone che assistano all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al consiglio stesso.

SEZIONE II ORDINE DEI LAVORI

Art. 43

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del sindaco o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. All'inizio della seduta il sindaco informa il consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate, precisandone l'oggetto e le date di adozione e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.

5. Il sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 44

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri appartenenti a gruppi diversi.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per non più di due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del relatore.

3. Gli altri consiglieri iscritti a parlare possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, ad eccezione che per fatto personale.

4. Il relatore, ultimati gli interventi, replica in forma concisa, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. Il sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le contro repliche dei capi gruppo o dei consiglieri dagli stessi incaricati, dichiara chiusa la

discussione.

6. Il consiglio, su proposta del sindaco o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Tale facoltà è attivabile solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. I consiglieri che dissentono dal voto preannunciato dal gruppo di appartenenza possono fare dichiarazione di voto in difformità, per una durata non superiore a due minuti.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 45

Questione pregiudiziale, sospensiva e ritiro degli argomenti

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei votanti, con votazione palese.

4. In ogni caso, ai proponenti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è data la facoltà di ritirarli prima dell'inizio della votazione.

Art. 46

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il sindaco decide se il fatto sussista o meno. Se il consigliere insiste, anche dopo la pronuncia negativa del sindaco, decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei votanti.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al sindaco di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 47

Termine dell'adunanza

1. Le adunanze si debbono concludere, di norma, entro le ore 24.00.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il sindaco dichiara conclusa la riunione.
3. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino al termine previsto dal comma i e rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il sindaco dichiara conclusa l'adunanza, avvertendo i consiglieri che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

TITOLO IV ATTIVITÀ E PROVVEDIMENTI

CAPO I ATTIVITÀ

Art. 48 *Criteria*

1. Il consiglio comunale assume collegialmente le proprie determinazioni trattando, esclusivamente, gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'attività politico-amministrativa di indirizzo e di controllo si traduce e manifesta in provvedimenti formali denominati "deliberazioni", nonché, attraverso le "interrogazioni" e le "mozioni".

Art. 49 *Comunicazioni*

1. All'inizio dell'adunanza, il sindaco può effettuare comunicazioni proprie o della giunta su attività, fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del sindaco ed un consigliere per ciascun gruppo possono effettuare comunicazioni per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone; un consigliere per ciascun gruppo può, inoltre, comunicare fatti riguardanti il gruppo stesso.
3. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 50 *Interrogazioni*

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla giunta per le materie ad essi delegate, per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali gli interrogati si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o evento.
2. Le interrogazioni sono presentate al sindaco entro il terzo giorno lavorativo precedente quello stabilito per l'adunanza del consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
3. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche verbalmente durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Lo stesso il sindaco o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario verrà data risposta scritta all'interrogante entro quindici giorni da quello di presentazione. Ciascun consigliere non può presentare più di una interrogazione urgente nella stessa seduta.
4. Al fine di assicurare all'attività di controllo effettività e tempestività, è consentito, altresì, ai consiglieri di

chiedere che alle interrogazioni venga data risposta nella competente commissione consiliare, nel caso in cui, trascorsi novanta giorni dalla presentazione, non ne sia stata possibile la trattazione in aula.

Art. 51

Trattazione delle interrogazioni

1. Alle interrogazioni viene data risposta esclusivamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, mediante risposta inserita a verbale.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione, attribuendo la parola ai consiglieri a rotazione in base al gruppo di appartenenza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, fatta salva la possibilità di ripresentazione in una successiva adunanza.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il sindaco può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute nel tempo di cinque minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del sindaco o dell'assessore delegato per materia.
5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Più interrogazioni, riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 52

Interrogazioni: procedura semplificata

1. Le interrogazioni per le quali i consiglieri proponenti richiedano soltanto risposta scritta, vengono evase direttamente dal sindaco, o dal componente della giunta delegato per materia, entro trenta giorni dalla richiesta e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio. Entro lo stesso termine il sindaco o il componente della giunta delegato devono fornire risposta ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
2. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente di trattare l'interrogazione in consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.
3. Trascorsa un ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre, eventualmente rimaste da trattare, alla successiva seduta del consiglio comunale.

Art. 53

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, rimessa alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al sindaco, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del consiglio, dopo aver acquisito, quando necessari, i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL 267/2000.

3. Per ciascuna seduta del consiglio non può essere presentata più di una mozione da ciascun consigliere.

CAPO II PROVVEDIMENTI

SEZIONE I - MODALITA' DI ADOZIONE

Art. 54

Proposte

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Ogni deliberazione è preceduta da una proposta redatta ed istruita secondo le norme dello statuto e del presente regolamento.
3. Le proposte di deliberazione possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta, dai consiglieri comunali, dalle commissioni consiliari permanenti, nonché da almeno il dieci per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 55

Giusto procedimento

1. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti diminuzione di entrata o impegno di spesa, del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile.
2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione è curata dal responsabile di servizio, il segretario comunale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura. Qualora vengano proposti emendamenti nel corso del dibattito, si applica l'art. 57 del presente regolamento.
4. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
5. Di tutti i pareri preventivi obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte motiva dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde dagli stessi, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 56

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui alla successiva sezione III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi della autotutela, oltre all'autoannullamento, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione nell'atto, della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, il consiglio comunale dovrà preventivamente pronunciarsi sulla preminenza degli interessi pubblici rispetto agli interessi privati toccati dall'atto di revisione.

Art. 57
Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto, al sindaco, entro il terzo giorno precedente quello dell'adunanza. Essi sono subito trasmessi al segretario comunale, che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria.
2. Quando si tratta di proposte di variazione di modesta entità, possono essere presentate, per iscritto, al sindaco nel corso della seduta del consiglio. Ciascun consigliere o presidente del Municipio può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione.
3. Sugli emendamenti deve essere acquisito, qualora necessario, il parere di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000.

Art. 58
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

SEZIONE II
VERBALE DI DELIBERAZIONE

Art. 59
Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal segretario comunale, che si avvale degli appositi uffici.
2. Il verbale riporta nelle premesse le motivazioni dell'atto, contiene, inoltre, la parte dispositiva della deliberazione e l'esito della votazione. Dallo stesso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma privata e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:
 - l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - i nomi dei consiglieri presenti e quelli assenti, giustificati o meno;
 - il numero degli astenuti, dei votanti a favore e dei contrari;
 - i nominativi degli astenuti e dei contrari nelle votazioni palesi;
 - nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle ed il nominativo degli astenuti;
 - l'eventuale dichiarazione, con relativa separata votazione, di immediata eseguibilità della deliberazione.

Art. 60
Contenuto e firma

1. Gli interventi dell'intera seduta possono essere registrati mediante incisione magnetica o altro sistema simile. Nel caso che la seduta venga registrata per espressa richiesta del sindaco o di un capogruppo, i singoli nastri sono custoditi a cura dell'ufficio segreteria dell'ente in apposita nastroteca, con possibilità di accesso. I soggetti interessati, in qualsiasi momento, oltre che chiederne l'ascolto, possono ottenere dal responsabile dell'ufficio segreteria copia della trascrizione dattiloscritta. I nastri registrati vengono conservati per almeno cinque anni.
2. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati, per relationem, nella deliberazione. Viene eseguita la trascrizione di quegli interventi per i quali ciascun consigliere la richieda esplicitamente. Nei suddetti casi, eseguita la trascrizione, una copia della stessa viene allegata all'originale della deliberazione.
3. Le eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono,

in modo conciso, iscritte a verbale.

4. Il verbale della seduta privata è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato. Per le sedute private, non si procederà alla registrazione degli interventi.

5. Il verbale delle adunanze è firmato dal sindaco e dal segretario comunale.

Art. 61

Verbale - Deposito- Modifiche

1. I verbali di deliberazione della seduta precedente vengono depositati, a disposizione dei consiglieri, cinque giorni prima dell'adunanza del consiglio.

2. All'inizio della seduta, ogni consigliere, previa segnalazione all'ufficio di segreteria, effettuata durante il deposito previsto al precedente comma, può presentare osservazioni sulla formulazione e sul contenuto degli atti della seduta precedente, proponendo per iscritto le opportune modifiche.

3. In tal caso il segretario comunale provvede alla lettura delle parti del verbale per le quali il consigliere intende richiedere modifiche e, di seguito, delle proposte di modifica.

4. Nel formulare le proposte di modifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione sul merito dell'argomento. Il sindaco interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla modifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di modifica.

5. Delle proposte di modifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della stessa si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale di deliberazione cui si riferisce. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di modifica sono state approvate.

6. La raccolta delle deliberazioni è depositata nell'archivio comunale a cura del segretario comunale, che provvede al rilascio di copie, estratti e certificazioni.

SEZIONE III VOTAZIONI

Art. 62

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 64 e 65.

3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente.

5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi di maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo statuto, legittima la votazione.

6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 1. emendamenti soppressivi;
 2. emendamenti modificativi;
 3. emendamenti aggiuntivi;

- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ne ha richiesto la votazione per divisione, la votazione stessa avviene su ogni singola parte suddivisa, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci di previsione le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il sindaco rende noti gli emendamenti presentati. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese. Anche per gli emendamenti in materia regolamentare si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del presente regolamento; per i bilanci di previsione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli interventi o risorse, presentate dai consiglieri, sempre che gli stessi non alterino gli equilibri economico-finanziario.

Conclusi tali adempimenti, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale, con allegati la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e gli altri allegati previsti per legge, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali emendamenti.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi o di assentarsi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 63

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.

2. Il sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a dichiarare le astensioni, quindi a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari;

3. I consiglieri che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione di voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Nel verbale saranno, altresì, indicati nominativamente i consiglieri che hanno espresso voto contrario.

4. La votazione è soggetta a controprova, se richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del segretario comunale, il sindaco ne proclama il risultato.

Art. 64

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede, oltre che per la mozione di sfiducia costruttiva, quando l'esito della votazione palese è confuso o contraddittorio o comunque tale da non consentire la corretta verbalizzazione della volontà del consiglio. La suddetta modalità di votazione può essere richiesta dal sindaco o dal segretario.

2. Il sindaco precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta e del "no", alla stessa contraria.

3. Il segretario comunale effettua l'appello a cui i consiglieri rispondono o votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal sindaco, con l'assistenza del segretario stesso.

4. Le astensioni ed i voti contrari, espressi da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale, sono annotate a verbale.

Art. 65

Scrutatori

1. Prima della votazione a scrutinio segreto, il sindaco designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di

scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata.

2. Gli scrutatori assistono il sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 66 ***Votazioni segrete***

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende designare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

Quando la votazione non concerne individuazione di persone, il sindaco può chiedere che i consiglieri esprimano il voto accettando o meno la proposta, scrivendo semplicemente "sì" o "no" sulla scheda.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applicano in maniera analogica le norme previste per le nomine della C.E.C. di cui all'art. 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

6. Terminata la votazione il sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato e/o i nominativi di coloro che sono stati prescelti.

7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 67 ***Esito delle votazioni***

1. Ogni deliberazione del consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, ad eccezione dei provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno. Pertanto il sindaco, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, può riproporre la votazione.

4. Una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva, tranne la sussistenza di termini perentori previsti per legge.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il sindaco conclude il suo intervento con la formula: "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio ha respinto".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

TITOLO V

NOMINA DESIGNAZIONE REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CRITERI GENERALI

Art. 68

Nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune e del consiglio comunale

1. Entro venti giorni dalla prima seduta, il consiglio comunale si pronuncia, confermandoli o modificandoli, sugli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina di rappresentanti del consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2. La deliberazione di conferma o di modifica degli indirizzi è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 69

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune e del consiglio comunale presso Enti, aziende e istituzioni debbono, in ogni caso, possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
 - c) avere una comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso Enti o aziende pubbliche o private;
 - d) essere di indiscussa probità;
 - e) non ricoprire cariche elettive nel Comune, nella Regione, nel parlamento nazionale o nel parlamento europeo, oppure dimettersi, a pena di decadenza, da tali cariche elettive, entro 10 giorni dal perfezionamento della nomina stessa.

Art. 70

Durata dell'incarico, sostituzioni

1. I rappresentanti del Comune il cui mandato in base alla legge, allo statuto o al regolamento, è corrispondente alla durata della tornata elettorale degli organi comunali, cessano dalla carica in concomitanza con l'organo che li ha nominati. Nelle more della rinnovazione restano in carica ed esercitano i relativi poteri, con le limitazioni ed i termini di decadenza previsti del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa prima della normale scadenza dell'incarico, l'organo del Comune che l'aveva nominata provvede alla sostituzione.

Art. 71

Adempimenti dei rappresentanti

1. Coloro che sono chiamati a ricoprire incarichi in rappresentanza del Comune presso Enti, aziende e istituzioni debbono presentare entro dieci giorni dalla richiesta il proprio 'curriculum vitae' comprovato da eventuali certificazioni. Il curriculum deve in ogni caso contenere l'attestazione dell'assenza di motivi di incompatibilità, le eventuali condanne penali e le cariche pubbliche ricoperte. I "curricula" e l'atto di accettazione sono conservati e liberamente consultabili da chiunque presso la segreteria del Comune.

2. I rappresentanti del Comune sono tenuti, in ogni tempo, a corrispondere alla richiesta di informazione formulata dai consiglieri comunali tramite l'organo che li ha nominati.

3. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune sono tenuti, nell'espletamento del proprio mandato, a conformarsi agli indirizzi espressi dall'organo che ha provveduto alla nomina.

4. Quando ne sia fatta richiesta, coloro che sono stati nominati o designati rappresentanti del Comune, sono tenuti ad inviare al sindaco una relazione sull'attività svolta, che viene comunicata alla giunta ed ai capigruppo consiliari e depositata agli atti della seduta del consiglio comunale alla quale, ove il sindaco ne ravvisi la necessità, chiederà di iscrivere l'argomento per consentirne la discussione.

CAPO II NOMINE E CESSAZIONI

Art. 72

Nomine e designazioni di competenza del sindaco

1. Il sindaco si deve attenere agli indirizzi fissati dal consiglio, in esecuzione dei criteri dettati dallo statuto e dal presente regolamento, nel procedere alle nomine od alle designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate dal sindaco entro 45 giorni dall'insediamento dell'amministrazione, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Quando il consiglio non deliberi sulla conferma o sulle modifiche degli indirizzi per le nomine entro il termine previsto dall'art. 68 del presente regolamento, negli ulteriori venti giorni il sindaco, provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima adunanza, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio precedente.

4. Nel caso il sindaco non provveda entro il termine stabilito, il difensore civico regionale adotta, previa diffida, i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 136 del TUEL 267/2000.

Art. 73

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Il consiglio è, in ogni caso, competente per le designazioni di suoi membri presso commissioni o altri organismi, qualora la suddetta partecipazione sia espressamente prevista dalla legge.

2. Gli incarichi e le funzioni conferite in base al presente articolo non costituiscono causa di ineleggibilità e di incompatibilità.

3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni.

Art. 74

Partecipazione di nomina

1. Appena effettuata la nomina o la designazione il sindaco, per le nomine di sua competenza, ne da comunicazione all'interessato, invitandolo a produrre, entro 10 giorni, una dichiarazione in carta libera contenente l'accettazione della carica alla quale è stato nominato.

Art. 75

Revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, qualora non osservino gli indirizzi definiti dal Comune o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato, rispettivamente dal sindaco o dal consiglio comunale, che provvedono contestualmente allo loro sostituzione.

2. I rappresentanti del Comune sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte dello stesso organo che ha proceduto alla nomina, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

3. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte dello stesso organo che ha proceduto alla nomina, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

PARTE II - COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 76 *Ambito di applicazione*

1. La presente parte del regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni consiliari, ad esclusione delle commissioni comunali disciplinate da leggi speciali. Al funzionamento delle stesse si applicano, comunque, le norme del presente regolamento, per quanto compatibili.

Art. 77 *Costituzione e composizione*

1. Il consiglio comunale, all'inizio del suo mandato o nel corso del medesimo, può costituire nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti. Dette commissioni sono organi interni del consiglio comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

2. Le commissioni permanenti, sono costituite da un massimo di 4 consiglieri comunali e sono nominati dal consiglio con votazione palese.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionali comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori tutte le volte che gli stessi ne facciano espressa richiesta per approfondire tematiche di particolare complessità.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 78 *Competenze*

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione previsti dall'art. 42, comma 2, lett. b), del TUEL 267/2000. Possono, altresì, essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono prioritariamente all'esame preliminare delle proposte di deliberazioni consiliari, alle stesse rimesse dal sindaco o rinviata dal consiglio. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, e comunque entro i tempi fissati sulla lettera di remissione degli atti, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. Separate relazioni possono essere presentate dai rappresentanti della minoranza che provvede a delegare un membro della commissione per la relazione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco il quale le trasmette al segretario per l'istruttoria. Quando la stessa si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del consiglio. Se i pareri sono in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

5. E', altresì, consentita al presidente la facoltà di disporre sopralluoghi, nell'ambito del territorio comunale, qualora si rendesse necessario acquisire elementi fattuali di valutazione.

Art. 79

Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di segretario della commissione, qualora il presidente richieda preventivamente la verbalizzazione della seduta, sono svolte dal funzionario comunale designato dal segretario comunale.

2. Spetta all'ufficio segreteria dell'Ente curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. L'ufficio di segreteria provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

3. Quando è presente il segretario della commissione lo stesso provvede a redigere il verbale sommario dell'adunanza che viene firmato dal presidente. Copia del verbale viene trasmessa al sindaco e al segretario comunale.

4. Il presidente provvede a farsi interprete presso i funzionari dell'Ente delle proposte, dei rilievi e delle segnalazioni, emersi nel corso dei lavori della commissione, interessanti profili gestionali.

TITOLO II COMMISSIONI SPECIALI

Art. 80

Commissioni consiliari speciali di indagine o di inchiesta

1. Il consiglio può nominare, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, commissioni consiliari speciali di indagine o di inchiesta, per l'esame di questioni di carattere particolare o generale che esulino dalle competenze delle commissioni ordinarie o per le quali non risulta costituita la relativa commissione permanente. Esse possono avere natura consultiva, di controllo e di sindacato ispettivo; non vincolano il consiglio nelle sue definitive determinazioni e hanno carattere temporaneo.

2. La composizione delle commissioni consiliari speciali, la presidenza ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme dettate per le commissioni consiliari permanenti, per quanto compatibili. Le sedute delle commissioni speciali sono pubbliche solo se espressamente previsto nella deliberazione costitutiva.

Art. 81

Nomina ed attribuzioni delle commissioni speciali

1. Le commissioni d'indagine possono essere istituite per svolgere attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale per consentire all'amministrazione di adottare le proprie determinazioni con maggior consapevolezza.

2. Le commissioni d'inchiesta, che si avvalgono anche di attività di indagine, possono essere istituite per ricercare, nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio, le responsabilità connesse all'esistenza di situazioni patologiche nell'attività amministrativa dell'Ente.

3. L'iniziativa della nomina delle commissioni speciali può essere assunta, con motivazione adeguata dalla giunta comunale o da almeno quattro consiglieri. Al momento della istituzione debbono essere definiti i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi.

4. La nomina della commissione è decisa dal consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, i componenti debbono essere consiglieri.

Art. 82
Commissioni speciali - Poteri

1. Le commissioni speciali hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente della commissione, il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, per il raggiungimento del fine assegnato.
2. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio e della giunta, dell'organo di revisione dei conti, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. Può chiedere, altresì, l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune. I soggetti invitati alle audizioni nelle udienze conoscitive, ad eccezione degli esterni, non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
3. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente secondo comma.
4. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
5. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

PARTE III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento a sensi dell' art. 8, comma 8, dello statuto, viene adottato dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche. Entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Sostituisce ed abroga tutte le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello statuto, che disciplinano il funzionamento del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e dei diritti dei consiglieri di accesso agli atti amministrativi.